

Comune di Balerna

Regolamento per l'aiuto comunale agli ospiti di istituti per anziani non riconosciuti

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per beneficiare del contributo comunale a favore dei cittadini residenti a Balerna ospiti di istituti per anziani inseriti nella pianificazione cantonale in base all'art. 39 cpv 3 Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMAL) ma non riconosciuti dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973.

Il contributo comunale viene versato in via sussidiaria alle disponibilità finanziarie proprie, alla prestazione complementare AVS e al sussidio dell'assistenza sociale.

Art. 2 – Beneficiari

Possono percepire il contributo i cittadini beneficiari di una rendita AVS domiciliati o dimoranti a Balerna (permesso B) da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda.

Il beneficiario continua a rispondere direttamente verso l'istituto non riconosciuto per tutti gli obblighi contrattuali previsti dalla struttura che lo ospita.

Art. 3 - Casi d'esclusione

E' escluso dal contributo:

1. il cittadino straniero la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
2. chi non ha presentato domanda d'ammissione al Centro comunale degli anziani di Balerna
3. chi rinuncia o ha rinunciato da meno di tre mesi all'ammissione al Centro comunale degli anziani di Balerna o a un altro istituto riconosciuto
4. chi, potendone beneficiare, rinuncia a percepire la prestazione complementare cantonale e/o il sussidio assistenziale dell'Ufficio cantonale del sostegno sociale (USSI)

Art. 4 – Limitazione del diritto al contributo

Il diritto al contributo è temporaneo e cessa trascorsi trenta giorni dal momento in cui al beneficiario viene offerta la possibilità di essere ospitato presso il Centro comunale degli anziani di Balerna.

Art. 5 – Presentazione della domanda

Chi intende beneficiare del contributo deve presentare domanda al Municipio di Balerna tramite la direzione del Centro comunale degli anziani, di regola prima di essere ammesso all'istituto non riconosciuto.

La domanda dev'essere inoltrata su apposito modulo. Il richiedente deve fornire tutte le informazioni e la documentazione aggiornata come richiesto per l'ammissione al Centro comunale degli anziani di Balerna.

Inoltre devono essere prodotte le dichiarazioni comprovanti:

- le tariffe correnti praticate dall'istituto non riconosciuto
- la retta applicata al richiedente.

Art. 6 - Calcolo del contributo

Per ogni richiedente viene allestito il calcolo della retta dovuta come se fosse ospite del Centro degli anziani di Balerna, applicando le direttive cantonali per il calcolo delle rette differenziate presso gli istituti riconosciuti.

Il contributo comunale è pari alla differenza fra la retta giornaliera praticata dall'istituto per il tipo di camera assegnato al richiedente e la retta giornaliera presso il Centro degli anziani di Balerna, maggiorata di fr. 5.-.

Il contributo comunale massimo è fissato a fr. 35.- il giorno.

Art. 7 - Versamento del contributo

Il contributo viene versato mensilmente direttamente al beneficiario tramite un conto postale o bancario a lui intestato sulla base delle giornate di presenza nell'istituto non riconosciuto, previa presentazione della fattura emessa.

Il contributo cade se la richiesta non viene presentata entro sei mesi dalla fine del mese per il quale lo si richiede.

Art. 8 - Obbligo del beneficiario

Il beneficiario del contributo deve notificare immediatamente al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportarne la diminuzione, l'aumento o l'annullamento.

Art. 9 - Restituzione

Il contributo indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dagli eredi entro il termine fissato dal Municipio

Art. 10 - Sicurezza delle prestazioni

Il contributo percepito in base al presente regolamento non può essere ceduto né costituito in pegno.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

I cittadini che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono già ospiti di istituti non riconosciuti e intendono beneficiare del contributo comunale devono conformarsi ai disposti dell'art. 5 – Presentazione della domanda, entro il termine da fissare da parte del Municipio.

Il diritto al contributo nasce dal primo giorno del mese nel quale la richiesta viene inoltrata.

Art. 12 - Rimedi

Contro le decisioni d'erogazione o meno del contributo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni del Municipio sono impugnabili al Consiglio di Stato secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica Comunale

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2002, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio il 13 novembre 2001

Approvato dal Consiglio comunale il 17 dicembre 2001

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 28 gennaio 2002 (inc. no. 16-RE-7169)